PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 24-sexies

Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli Psicologi

I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito dal seguente: "articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".

Versione in vigore dal 1 marzo 2008, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Capo	I — Proroghe di termini
Sezione	VIII — Personale delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-e-2007/art-24-sexies-equiparazione-di-titoli-ai-fini-dell-accesso-ai-concorsi-presso-il

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it